

**CONSIGLIO DI STATO**  
**in sede giurisdizionale**

**(sez. VII – causa n.r.g. 6409/2023)**

**ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**  
**PER PUBBLICI PROCLAMI**

**nella causa risarcitoria ex art. 30, commi 1, 2 e 3,**  
**d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104**

**tra**

il **dott. Giovanni Orfei**, nato a Roma il 24 giugno 1966 e residente in Roma alla via Raffaele De Cesare n. 30 (cod. fisc. RFOGNN66H24H501C); la **dott.ssa Valeria Pansino**, nata a Messina l'8 ottobre 1974 e residente in Roma alla via Antonio Pacinotti (cod. fisc. PNSVLR74R48F158V); la **dott.ssa Eugenia Sacco**, nata a Crotone il 28 agosto 1977 e residente in Roma alla via Filippo Bottazzi n. 7 (cod. fisc. SCCGNE77M68D122W); il **dott. Luigi Sepe**, nato a Napoli il 18 novembre 1973 e residente in Novate Milanese alla via Marie Curie n. 4 (cod. fisc. SPELGU73S18F839A); il **dott. Umberto Soprani**, nato a Mantova il 12 agosto 1972 e residente in Mantova alla via Dario Tassoni n. 14 (cod. fisc. SPRMRT72M12E897K); il **dott. Maurizio Tonarelli**, nato a Carrara il 18 agosto 1972 e residente in Carrara alla Strada Belvedere n. 14 (cod. fisc. TNRMRZ72M18B832J), tutti rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio, congiuntamente o disgiuntamente, dall'**avv. prof. Alessandro De Stefano**, del foro di Roma (cod. fisc. DSTLSN49L25L049T – fax 06.4577.1594 – pec: [alessandrodestefano@ordineavvocatiroma.org](mailto:alessandrodestefano@ordineavvocatiroma.org)) e dall'**avv. Gianmarco Tavolacci** del foro di Cagliari (cod. fisc.

TVLGMR65P10B354X – fax 06.45771593 – pec:  
avv.gianmarcotavolacci@legalmail.it) e presso il loro studio elettivamente  
domiciliati in Roma alla via Crescenzo n. 62,

*appellanti*

**contro**

**l’Agenzia delle Entrate**, in persona del suo Direttore e legale rappresentante  
p.t., con sede in Roma alla Via Giorgione n. 106 (cap: 00147; cod. fisc.:  
06363391001; indirizzo pec: [agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it](mailto:agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it)),  
rappresentata e difesa *ope legis* dall’Avvocatura Generale dello Stato (cod.  
fisc.: 93003250722) e presso i suoi uffici domiciliata in Roma alla via dei  
Portoghesi n. 12 (cap: 00186 – indirizzo pec:  
[ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it))

*appellata*

**pendente**

in grado di appello dinanzi al **Consiglio di Stato – Sez. VII – con il n.r.g.  
6409/2023**

**per l’annullamento e la riforma**

della **sentenza resa *inter partes* dal Tribunale Amministrativo Regionale  
per il Lazio - Sezione Seconda ter – in data 10 gennaio 2023 e pubblicata  
in data 16 gennaio 2023 con il n. 767/2023**, che ha rigettato la domanda degli  
odierni appellanti di condanna dell’Agenzia delle Entrate al risarcimento di  
tutti i danni prodotti e di quelli che potranno ulteriormente prodursi a proprio

carico per l'ingiusta perdita della *chance* di conseguire la nomina a dirigente di seconda fascia a seguito del concorso pubblico indetto ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 settembre 2010, registrato dalla Corte dei Conti l'8 ottobre 2010, ed attivato con decreto direttoriale del 29 ottobre 2010, in conseguenza dell'illegittimità dell'attribuzione dei punteggi e del conseguente ordine della graduatoria finale approvata con provvedimento direttoriale del 30 giugno 2021, n. 173327, rettificato con successivo provvedimento direttoriale del 22 luglio 2021, n. 0198385.

\* \* \* \* \*

**I dott.ri Giovanni Orfei, Valeria Pansino, Eugenia Sacco, Luigi Sepe, Umberto Soprani e Maurizio Tonarelli**, rappresentati e difesi dal sottoscritto **avv. Alessandro De Stefano** (cod. fisc.: DSTLSN49L25L049T), del foro di Roma, unitamente all'**avv. Gianmarco Tivolacci** (cod. fisc. TVLGMR65P10B354X), del foro di Cagliari, nella qualità di funzionari dell'Agenzia delle Entrate, collocati in qualità di idonei nella graduatoria del concorso a 175 posti di dirigente di seconda fascia approvata con decreto direttoriale del 30 giugno 2021, n. 173327, rettificata con successivo decreto direttoriale del 22 luglio 2021, n. 0198385

#### **premesso**

- a) che con ricorso al Tar del Lazio hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali subiti per la perdita della *chance* di essere collocati nell'elenco dei vincitori;

- b) che a sostegno della domanda hanno dedotto che le operazioni concorsuali sono affette da numerosi vizi di legittimità, attinenti sia alla valutazione dei titoli che allo svolgimento delle prove orali;
- c) che il Presidente dell'adita Sezione del Tar Lazio ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria del concorso per cui è causa;
- d) che l'ordinanza è stata eseguita;
- e) che pertanto tutti i concorrenti collocati in graduatoria hanno assunto la qualità di parti in senso formale nel giudizio;
- f) che con sentenza n. 767/2023 il Tar Lazio ha rigettato il ricorso (**all. 1**);
- g) che i ricorrenti hanno proposto appello al Consiglio di Stato, chiedendo in via preliminare l'autorizzazione ad integrare il contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti collocati in graduatoria, da ritenere quali parti in senso formale della causa (**all. 2**);
- h) che l'appello è stato depositato presso il Consiglio di Stato, ove ha assunto il n.r.g. 6409/2023
- i) che con ordinanza n. 997/2023 il Presidente della VII Sezione del Consiglio di Stato ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'appello e della sentenza appellata nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate (**all. 3**);

**tutto ciò premesso e considerato**

con il presente atto gli appellanti sopra indicati, rappresentati e difesi come in epigrafe,

**provvedono ad integrare il contraddittorio**

nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria del concorso sopra indicato, da considerare quali parti in senso formale nella causa, affinché sentano accogliere la domanda di condanna dell’Agenzia delle Entrate – meglio specificata nell’allegato appello - a risarcire loro tutti i danni patrimoniali derivanti dalla perdita della *chance* di essere inclusi nell’elenco dei vincitori a causa della illegittimità delle operazioni concorsuali.

**Avvertono**

che, in conformità con la predetta ordinanza del Presidente della VII sezione del Consiglio di Stato n. 997/2023, con istanza che sarà allegata - unitamente alla sentenza impugnata, all’atto di appello, alla citata ordinanza presidenziale ed al presente atto di integrazione del contraddittorio – ad apposito messaggio da inviare dall’indirizzo di posta elettronica certificata del sottoscritto difensore [alessandrodestefano@ordineavvocatiroma.org](mailto:alessandrodestefano@ordineavvocatiroma.org) all’indirizzo pec dell’Agenzia delle Entrate [comunicazioni\\_cancellerie@pce.agenziaentrate.it](mailto:comunicazioni_cancellerie@pce.agenziaentrate.it) (nonché, per conoscenza, all’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)), richiederanno all’Agenzia appellata di pubblicare il presente atto di integrazione del contraddittorio in formato nativo digitale sottoscritto digitalmente, unitamente ai documenti allegati, mediante inserimento nel proprio sito web, con apposita evidenza e dicitura, a partire dalla *home page*, entro il termine del 20 settembre 2023 e per

un periodo minimo di 60 giorni, eventualmente maggiorato del periodo di sospensione dei termini feriali.

A seguito della richiesta pubblicazione, le parti intimare hanno facoltà di costituirsi in giudizio nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione dell'appello (eventualmente maggiorato del periodo di sospensione dei termini feriali), presentando memorie, facendo istanze, indicando i mezzi di prova di cui intendono valersi e producendo documenti.

Si allegano:

- 1) copia sentenza del Tar Lazio del 16 gennaio 2023, n. 767;
- 2) atto di appello al Consiglio di Stato;
- 3) decreto di autorizzazione ad integrare il contraddittorio per pubblici proclami adottato dal Presidente della VII sezione del Consiglio di Stato il 27 luglio 2023 con il n. 997;
- 4) attestazione di conformità.

Roma, 7 agosto 2023

Avv. Alessandro De Stefano